

## 1855. Operazione a tempo indeterminato.

Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. (S;S; 1579 c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c.; 1373 c.c., 120 bis D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, 1833<sup>2-3</sup> c.c., 78<sup>1</sup> R.D. 16 marzo 1952 n. 267, 33<sup>2</sup> lett. m D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206;S;S)

## 1856. Esecuzione d'incarichi.

La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente. (S;S; 1324 c.c., 1269 c.c.; 1176<sup>2</sup> c.c., 1218 c.c., 1223 c.c.; 1375 c.c., 1710 c.c., 1712 c.c., 1717 c.c., 2195 n. 4 c.c., 45 R.D. 26 agosto 1933 n. 1077, 1829 c.c., 1718 c.c.;S;S)

## 1857. Norme applicabili.

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832. (S;S; 1465<sup>4</sup> c.c.; 1374 c.c.; 1826 c.c., 116<sup>1-1bis</sup> D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, 1829 c.c., 2727 c.c., 1353 c.c., 45 R.D. 24 agosto 1933 n. 1077, 1718 c.c., 1832 c.c., 1823 c.c., 1827 c.c.; **1823<sup>2</sup> c.c., 1825 c.c., 1831 c.c.**;S)

### SEZIONE VI DELLO SCONTO BANCARIO

## 1858. Nozione.

Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. (S;S; 1353 c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c.; 1282 c.c., 1815 c.c., 1260 ss c.c., 1813 c.c., 1266<sup>1</sup> c.c., 2195 n. 4 c.c., 1176<sup>2</sup> c.c., 1375 c.c., 66 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, 55<sup>3</sup> R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 117<sup>1-3</sup> D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, 127<sup>2</sup> D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; S;S)

## 1859. Sconto di cambiali.

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza accettazione". (S;S; 1179 c.c.; 1267 c.c.; 2009 c.c., 66 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, 3 R.D.L. 21 settembre 1933 n. 342, 117<sup>1-3</sup> D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, 127<sup>2</sup> D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, 2725 c.c., 2724 n.3 c.c.; S;S)

## 1860. Sconto di tratte documentate.

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso. (S;S; 1343 ss c.c., 1260 e ss c.c., 1813 e ss c.c., 1703 e ss c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c.; 2761<sup>2</sup> c.c., 2756 c.c., 1284<sup>3</sup> c.c., 53 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 1996 c.c., 1527 c.c., 1530 c.c.; S;S)

### CAPO XVIII DELLA RENDITA PERPETUA

## 1861. Nozione.

Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo [1865] la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale. (41 Cost.; S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c., 1173 c.c., 1376 c.c., 1467 c.c.; 820<sup>3</sup> c.c., 668 c.c., 793 c.c., 1008 c.c., 1862 c.c., 1863 c.c., 2817<sup>1</sup> c.c., 1865 c.c., 60 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 2948 n.1 c.c., 2946 c.c., 1350<sup>1</sup> n.10 c.c., 13<sup>2</sup> c.p.c.; **1469 c.c.**; S)

FS

**Art. 1778:** "Si può stipulare una rendita ossia annua prestazione in danaro od in derrate, mediante la cessione di un immobile od il

*pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere."*

**Art. 1779:** "La rendita si può stipulare perpetua o vitalizia. Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo seguente."

## 1862. Norme applicabili.

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.

L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione. (S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1323 c.c.; 1470 e ss c.c., 1376 c.c., 1483 c.c., 1484 c.c., 1490 c.c., 1497 c.c., 1350 c.c., 769 e ss c.c., 782 c.c., 797 c.c.; S;S)

FS

**Art. 1781:** "La cessione d'immobili accennata nell'articolo precedente trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia

clausola contraria. La cessione, se è fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, è soggetta alle regole stabilite per le donazioni."

## 1863. Rendita fondiaria e rendita semplice.

È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale. (S;S; 1376 c.c., 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1323 c.c.; 668 c.c., 1008 c.c., 1865 c.c., 2817<sup>1,n.1</sup>, 1864 c.c.; 1350 c.c.; S)

FS

**Art. 1780:** "La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d'immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, si chiama rendita fondiaria."

**Art. 1782:** "La rendita costituita mediante un capitale si chiama rendita semplice o censo, e debb'essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: altrimenti il capitale è ripetibile."

## 1864. Garanzia della rendita semplice.

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile. (S;S; 1343 c.c., 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1179 c.c.; 1863 c.c., 2817 n.1 c.c., 2008 c.c., 2827 c.c., 1869 c.c., 1323 c.c., 1453 c.c., 2033 c.c.;S; 1419<sup>2</sup>c.c.)

FS

**Art. 1782:** "La rendita costituita mediante un capitale si chiama rendita

semplice o censo, e debb'essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: altrimenti il capitale è ripetibile"

## 1865. Diritto di riscatto della rendita perpetua.

La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore [753], nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.

Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti. (S;S; 2351<sup>2</sup> c.c.;1373 c.c., 1324 c.c., 1334 c.c.; 1863 c.c., 1866 c.c., 1282 c.c., 1869 c.c., 668 c.c., 793 c.c.; **1879 c.c.**; 1197 c.c.)

FS

**Art. 1783:** "La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario. Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non si eseguisca durante la vita del cedente o prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent'anni e nelle altre i dieci. Può anche stipularsi, che il debitore non effettuerà il riscatto senza che n'abbia avvisato il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno. Qualora siano convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a

quelli sopra stabiliti."

**Art. 1784:** "Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, sempreché non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato."

## 1866. Esercizio del riscatto.

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale [753].

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali. (S;S; 2351<sup>2</sup> c.c.; 1323 c.c., 1321 c.c., 1322 c.c.; 60 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 1282 c.c., 1284 c.c., L. 22 luglio 1966, n. 607, L. 11 giugno 1925 n. 998, 7 L. 11 giugno 1925 n. 998, R.D. 7 febbraio 1926 n. 426;S; 1299 c.c., 2041 c.c.)

FS

**Art. 1784:** "Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base

dell'interesse legale, od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, sempreché non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato."

## 1867. Riscatto forzoso.

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:

- 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;
- 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
- 3) se, per effetto di alienazione [769, 1470] o di divisione [713], il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone. (24 Cost.; S; 2351<sup>2</sup> c.c.; 1186 c.c., 2910c.c.; 1453 c.c., 1458 c.c., 1461 c.c., 1877 c.c., 1850 c.c., 1219 c.c., 1868 c.c., 1864 c.c., 1844 c.c., 2743 c.c., 2948 n. 1 c.c.; **1229<sup>2</sup> c.c., 1865 c.c.**; S)

FS

**Art. 1785:** "Il debitore di un'annua rendita oltre i casi espressi nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima, 1° Se dopo una legittima interpellazione non ha pagata la rendita per corso di due anni consecutivi; 2° Se tralascia di dare al creditore le cautele

promesse nel contratto; 3° Se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza; 4° Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre possessori."

## 1868. Riscatto per insolvenza del debitore.

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito [1268, 1272, 1273] o si dichiari pronto ad assumerlo. (S;S; 2351<sup>2</sup> c.c.; 1186 c.c., 2910c.c.; 1864 c.c., 1866 c.c., 1867 c.c., 1268 c.c., 1272 c.c., 1273 c.c., 2932 c.c., 60RD. 16 marzo 1942. n. 267;S;S)

FS

**Art. 1786:** "Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o non solvenza del debitore. Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o della non solvenza

avesse alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non ha diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offre pronto al pagamento della medesima e presenta per essa sufficienti cautele."

## 1869. Altre prestazioni perpetue.

Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà. (S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1323 c.c.; 820<sup>3</sup> c.c., 587 c.c., 698 c.c., 699 c.c., 1350<sup>1</sup> n. 10 c.c., 1865<sup>1</sup> c.c.;S; 670 c.c.)

FS

**Art. 1788:** "Gli articoli 1783, 1784, 1785, e 1786 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per

atto d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale, e salve le speciali disposizioni riguardanti l'enfiteusi."

## 1870. Ricognizione.

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente [§ 186 DISP. ATT. CC]. (S;S;S; 1988 c.c.; 2720 c.c., 2944 c.c., 2966 c.c., 969 c.c., 2946 c.c., 2948<sup>1</sup> c.c.; S;S)

FS

**Art. 2136:** "Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di trent'anni, deve a richiesta

del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo documento."

## 1871. Rendite dello Stato.

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato. (81 Cost., 97<sup>1</sup> Cost.; S;S; 1343 c.c., 1323 c.c.; 1350<sup>1</sup> c.c., D.P.R. 14 febbraio 1963 n. 1343, D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398; **38 Cost., 53<sup>1</sup> Cost.**; S)

### CAPO XIX DELLA RENDITA VITALIZIA

## 1872. Modi di costituzione.

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale [2057].

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti. (S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c., 1173 c.c., 1376 c.c., 1467 c.c., 1469 c.c.; 820 c.c., 548<sup>2</sup> c.c., 587 c.c., 670<sup>1</sup> c.c., 698 c.c., 769 c.c., 772 c.c., 737 c.c., 555 c.c., 1861 c.c., 1882 c.c., 33<sup>3</sup> D. Kgs. 7

settembre 2005 n. 209, 2057 c.c., 1323 c.c., 60 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 64 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 553<sup>2</sup> c.p.c., 1418<sup>2</sup> c.c., 1350<sup>1, n. 10</sup> c.c., 1876 c.c., 1343 ss c.c., 1448<sup>3</sup> c.c., 2948 n. 1 c.c., 2946 c.c.; S;S)

**FS**

**Art. 1778:** "Si può stipulare una rendita ossia annua prestazione in danaro od in derrate, mediante la cessione di un immobile od il pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere."

**Art. 1789:** "La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso,

mediante una somma di denaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile."

**Art. 1790:** "Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testamento e deve in tal caso essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti."

## 1873. Determinazione della durata.

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone . (S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c., 1173 c.c., 1376 c.c., 1467 c.c., 1469 c.c.; 1183 c.c., 1346 ss c.c., 1874 c.c., 1876 c.c., 698 c.c., 1418<sup>2</sup> c.c., 1448<sup>3</sup> c.c., 1353 c.c.; S; 1323 c.c., 1367 c.c.)

**FS**

**Art. 1792:** "La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha diritto

alla rendita."

**Art. 1793:** "Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone."

## 1874. Costituzione a favore di più persone.

Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario .(S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c., 1173 c.c., 1376 c.c., 1467 c.c., 1469 c.c.; 1873 c.c., 1292 ss c.c., 773 c.c., 674 ss c.c., 1876 c.c., 698 c.c.;S;S)

**CR**

**Art. 1792:** "La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha diritto

alla rendita."

**Art. 1793:** "Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone."

## 1875. Costituzione a favore di un terzo.

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione. (S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c., 1173 c.c., 1411 ss c.c.; 1350<sup>1, n. 10</sup> c.c., 782 c.c., 809 c.c.;S;S)

**FS**

**Art. 1794:** "Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benché un altro ne abbia somministrato il prezzo. In questo caso la rendita vitalizia,

quantunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi nell'articolo 1791."

## 1876. Rendita costituita su persone già defunte.

Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere. (S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c., 1173 c.c., 1376 c.c., 1467 c.c.; 1469 c.c., 1343 c.c., 1325 c.c., 1418<sup>2</sup> c.c., 1873 c.c., 1874 c.c., 1895 c.c., 698 c.c., 784 c.c.; S; 1323 c.c., 1367 c.c.)

**FS**

**Art. 1795:** "Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di

una persona che al tempo del contratto era già defunta, non produce alcun effetto."

## 1877. Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite. (S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1453 c.c.; 1458 c.c., 1461 c.c., 2743 c.c., 1844 c.c., 1850 c.c., 1867<sup>1, n. 2</sup> c.c., 1943 c.c., 443 c.c.;**2817 n. 1 c.c.;S**)

**FS**

**Art. 1796:** "Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto,

se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione."

## 1878. Mancanza di pagamento delle rate scadute.

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare [670 CPC] e vendere [501 CPC] i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita. (24<sup>1</sup>

Cost.;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c., 1282<sup>2</sup> c.c.; 1176 c.c., 1218 c.c.; 2948 n. 1 c.c., 1456 c.c., 1457 c.c., 2905 c.c., 2910 ss c.c., 60 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; **1453 c.c., 1454 c.c., 1455 c.c., 1229 c.c., 443 c.c.;S)**

**FS**

**Art. 1797:** "La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere d'essere rimborsato del capitale o a rientrare nel possesso del

fondo alienato. Egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e di domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi acconsente, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni."

## 1879. Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinuncia alla ripetizione delle annualità pagate.

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione. (41 Cost.;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1321 c.c., 1322 c.c., 1376 c.c.; 1469 c.c., 1467 c.c.; **1865 c.c., 1467 c.c., 1468 c.c.;S)**

**CR**

**Art. 1798:** "Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'offrire il rimborso del capitale, e col rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita della

persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto gravosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita."

## 1880. Modalità del pagamento della rendita.

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.

Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta. (S;S; 1373<sup>2</sup> c.c., 1260<sup>1</sup> c.c., 1202<sup>1</sup> c.c.; 1277 c.c., 1282 c.c.; 820<sup>3</sup>c.c., 821<sup>3</sup> c.c., 2948<sup>1 n.1</sup> c.c., 670 c.c.;S;S)

**FS**

**Art. 1799:** "La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto. Se però fu convenuto di pagare per

rate anticipate, ciascuna rata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento."

## 1881. Sequestro o pignoramento della rendita.

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore. (S;S; 1260<sup>1</sup> c.c., 1266<sup>2</sup> c.c.; 2900 ss c.c., 2905 c.c., 2910 ss c.c., 2912 c.c.; 1872<sup>2</sup> c.c., 671 c.p.c., 545<sup>1</sup> c.p.c., 438 c.c., 1513 c.c., 1802 c.c., 1246 c.c., 1878 c.c.; S;S)

**FS**

**Art. 1800:** "Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo

gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro."

CAPO XX  
DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE I  
DISPOSIZIONI GENERALI

## 1882. Nozione.

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro [1904 ss.], ovvero a pagare un capitale o una rendita [1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [1919 ss.]. (41 Cost.;S; 1321 c.c.; 1933 c.c.; 166 e 170 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, 5 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, 82 e 201 r.D. 16 marzo 1942 n. 267, 2 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, 1418 c.c., 5 D. L. 31 gennaio 2007 n. 7, 1458<sup>1</sup> c.c., 2195 n. 4 c.c., 2952 c.c.; **1936 e ss c.c.; 1448<sup>4</sup> c.c., 1469 c.c., 1460 c.c.)**

**FS**

**Art. 417:** "L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono

derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di denaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone".

## 1883. Esercizio delle assicurazioni.

L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni [2325, 2546] e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali. (41 Cost.;S; 1321 c.c.; 2195 n. 4 c.c.; 1882 c.c., 167 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, 1418 c.c., 36<sup>3</sup> D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206; **1936 e ss c.c.; 1448<sup>4</sup> c.c., 1469 c.c., 1460 c.c.)**